

**PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE – AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIANI DI UTILIZZO DEI LITORALI.**

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di marzo, presso gli uffici dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, siti in Cagliari, viale Trieste n. 186

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923, di seguito Regione), Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, rappresentata dall'Ing. Alessandro Pusceddu in qualità di Direttore, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 6293/14 del 22 febbraio 2019, di seguito indicato come "Regione",

E

Il Comune di Oristano, così come individuato in base alla Deliberazione G.R. n. 7/28 del 12.02.2019, rappresentato dall'Ing. Giuseppe Pinna in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;

PREMESSO CHE

- il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, all'art. 1 stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- la Regione Sardegna, con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.36/7 del 5 settembre 2006, persegue le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di promuovere forme di sviluppo sostenibile;
- i Comuni costieri sono tenuti a dotarsi del Piano di Utilizzo dei Litorali, le cui linee guida sono state modificate, in ultimo, con la Deliberazione G.R. n. 10/5 del 21.02.2017, avente per oggetto "*Delib.G.R. n. 10/28 del 17.3.2015, concernente le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL). Modifica degli artt. 11, 19, 24. Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3*";
- con la Deliberazione G.R. n. 7/28 del 12.02.2019 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di programmazione delle risorse regionali disponibili per l'anno 2019 inerenti ai contributi per la redazione degli strumenti urbanistici, destinando una somma complessiva pari a euro 250.000,00 per l'aggiornamento ed integrazione del PUL, ai Comuni che ancora non siano stati beneficiari di contributi a tal fine;
- in attuazione della citata deliberazione, la Regione Sardegna ha proceduto, con la Determinazione n. 283/PIAN del 20/03/2019, a ripartire i contributi di cui sopra ed al relativo impegno delle somme;

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente protocollo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Oggetto e programma delle attività

Scopo del presente protocollo è la collaborazione tra Regione e i Comuni costieri, al fine di elaborare un quadro delle conoscenze preliminari alla redazione di strumenti urbanistici sia generali che attuativi, approfondendo la conoscenza delle valenze territoriali e paesaggistiche, in attuazione del Piano paesaggistico regionale.

All'interno di queste finalità, il Protocollo ha l'obiettivo di sviluppare la collaborazione e favorire l'adeguamento e l'integrazione dello strumento attuativo "Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)", in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa ex Deliberazione G.R. n. 10/5 del 21.02.2017, in coerenza con quadro pianificatorio regionale e comunale vigenti e, in particolare, con il PPR e il PAI.

ART. 2

Modalità attuative e impegno delle parti

Tutte le attività programmate saranno portate avanti in coerenza con le suddette linee guida per la redazione dei PUL e dell'art. 3 della L.R. n. 9/2006, avvalendosi dell'affiancamento degli uffici della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.

La Regione si impegna a:

- favorire il coordinamento delle attività tra i vari soggetti coinvolti nell'iter di formazione e approvazione dell'adeguamento del PUL;
- assicurare il confronto, lo scambio di conoscenze ed ogni forma di collaborazione volta al perseguimento dell'obiettivo comune;
- fornire il supporto tecnico/amministrativo specialistico necessario, mettendo a disposizione degli Enti i supporti metodologici, informativi e cartografici del proprio SITR;

Il Comune beneficiario si impegna a:

- collaborare al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 favorendo la collaborazione nelle attività della propria struttura tecnica preposta alla redazione dello strumento di pianificazione e quelle della Direzione Generale;
- consegnare alla Regione gli studi e gli elaborati prodotti sia in formato cartaceo che su supporto informativo, compresi i file sorgenti editabili e gli shape file, sia a scopo istruttorio e d'archivio, sia da utilizzare per scopi di studio, divulgazione, promozione;
- monitorare costantemente le attività e segnalare tempestivamente alla Regione, situazioni di ritardo e criticità;
- garantire una completa, adeguata e corretta informazione della cittadinanza nelle varie fasi di sviluppo del piano, coinvolgendola con opportuni strumenti partecipativi, assicurando la condivisione di strategie e idee, la negoziazione fra le parti e la definizione di scelte partecipate;
- accettare le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese così come indicate dall'amministrazione regionale e stabilite nel cronoprogramma di cui all'articolo 3;
- iscrivere le somme oggetto di trasferimento nel proprio bilancio, con destinazione specifica e vincolata per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa della prestazione richiesta oggetto dell'incarico;
- fornire ai competenti Uffici regionali la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti previsti dal presente protocollo e ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine all'operazione finanziata;
- rispettare la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti, in materia urbanistica e paesaggistica e la restante normativa applicabile alla fattispecie;
- pubblicare nella sezione riservata del sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. n. 2 del 29.05.2007 (legge finanziaria 2007) - art. 12, comma 9, l'avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a € 10.000,00;

L'amministrazione coinvolta si impegna a promuovere e dare ampia diffusione dei contenuti del presente protocollo in tutte le sedi opportune.

ART. 3

Trasferimento delle risorse

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 45 del 22 dicembre 1989, il contributo regionale non può superare il 90% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.

Il contributo per la predisposizione degli strumenti urbanistici di cui alla Determinazione n. 283/PIAN del 20.03.2019, sarà erogato dalla Regione secondo le seguenti modalità:

1. presentazione alla Regione del piano finanziario (PF) per la redazione del PUL dotato di un apposito cronoprogramma, approvato dall'amministrazione comunale e corredato dal provvedimento di accantonamento della necessaria quota di cofinanziamento comunale. Il PF individua il contributo erogabile nel limite massimo di quello indicato per il Comune nella suddetta determinazione n. 283/PIAN del 20.03.2019;
2. anticipazione, successivamente all'approvazione da parte della Regione del PF di cui al punto 1, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal Comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento di incarico al professionista individuato e dell'attestazione di cofinanziamento comunale;
3. un'erogazione intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del piano e all'esito non negativo del parere preliminare di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);
4. pagamento del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dell'iter di approvazione dello strumento urbanistico, comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste, e a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e sua pubblicazione sul BURAS;

Gli accreditamenti più sopra esposti saranno autorizzati unicamente a seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria e citata, da produrre in formato digitale debitamente firmato (o, in caso di impossibilità, in copia cartacea conforme all'originale).

La mancata certificazione e rendicontazione, entro i tempi stabiliti dall'art. 5, delle spese sostenute comporterà l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme erogate e non certificate. Entro il medesimo termine il Comune dovrà restituire le eventuali somme erogate in eccesso rispetto alle spese certificate.

ART. 4

Divulgazione degli atti

La Regione curerà la diffusione di tutte le elaborazioni, dei documenti e dei risultati, nonché la loro messa a disposizione di tutti gli enti pubblici per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

L'amministrazione comunale si obbliga a indicare in tutti i documenti ed elaborati dello strumento urbanistico il logo della Regione Sardegna.

ART. 5

Durata

Il presente protocollo d'intesa produce i suoi effetti dal giorno stesso della sua sottoscrizione ad opera delle parti contraenti ed ha durata sino alla pubblicazione del PUL approvato e, comunque, non oltre mesi 12, prorogabili, con provvedimento dei competenti uffici regionali, previa istanza motivata, per un massimo di mesi 12.

La mancata approvazione del PUL entro i termini sopra indicati, comporterà la perdita del diritto alla quota non ancora erogata del contributo.

Previa lettura e conferma, il presente atto, composto di n. 4 pagine, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma della Sardegna
Servizio della Pianificazione Paesaggistica e
Urbanistica
Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Pusceddu

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Per il Comune di Oristano
Settore Sviluppo del Territorio
Il Dirigente

Ing. Giuseppe Pinna

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)